

## Art.14 Commissioni

**Il consiglio degli studenti organizza la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.**

### *Proposta 1.1*

*Il numero dei commissari per le commissioni permanenti è fissato da un minimo di 3 ed ad un massimo di 10 consiglieri. Ogni gruppo consiliare potrà nominare al massimo 2 consiglieri per ogni commissione. Per le commissioni temporanee il numero viene deciso all'atto di insediamento della commissione.*

**Ogni consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni e coordinarne non più di una.**

*Gli elenchi dei consiglieri proposti per far parte delle varie commissioni è presentato dal capogruppo. Il consiglio vota la composizione di ogni commissione così come proposta dal capigruppo.*

*Nel caso di dimissioni (o decadenza del mandato all'interno del consiglio degli studenti) di un consigliere da una delle commissioni, il capogruppo comunica al presidente il sostituto e la modifica deve essere approvata dal consiglio.*

### *Proposta 1.2*

*Il numero dei commissari e la composizione delle commissioni vengono proposti dalla presidenza del Consiglio degli Studenti dopo aver consultato i Capigruppo.*

*Qualora il consiglio rigetti per due volte le proposte riguardanti la commissione in oggetto, la composizione delle commissioni è votata dal consiglio a scrutinio segreto.*

*Il numero dei commissari per le commissioni permanenti è fissato da un minimo di 3 ed ad un massimo di 10 consiglieri.*

**Ogni consigliere può far parte al massimo di 2 commissioni e coordinarne non più di una.**

*Nel caso di dimissioni (o decadenza del mandato all'interno del consiglio degli studenti) di un consigliere da una delle commissioni, i capogruppo comunicano al presidente un sostituto e la modifica viene ratificata da una presa d'atto del consiglio.*

**Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del consiglio** a meno che il consiglio non ne deliberi lo scioglimento. In questo caso, motivando le ragioni di tale scioglimento, si procede con la rinomina della commissione in causa.

### *Proposta 2.1*

**Il coordinatore della commissione è un commissario eletto da e fra i componenti della commissione con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti.**

### *Proposta 2.2*

**Il coordinatore della commissione viene scelto dal presidente fra i commissari componenti la commissione.**

**Le commissioni di lavoro sono convocate dal coordinatore con modalità concordate assieme ai commissari ed ordine del giorno redatto dal coordinatore stesso; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla data della riunione.** La maggioranza assoluta dei commissari può richiedere al coordinatore la convocazione della commissione. La richiesta deve essere motivata e presentare l'ordine del giorno proposto. Il coordinatore è tenuto a riunire la commissione nei tempi e nei modi e tempi previsti dal regolamento. **Ogni commissario può chiedere al coordinatore l'inserimento nel o.d.g. delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario**

**può chiedere** in sede di seduta della commissione stessa, che sulla proposta di modifica del o.d.g. si esprima con voto palese l'intera commissione.

I coordinatori, oltre a convocare le riunioni, relazionano al consiglio degli studenti sui risultati e le proposte o sui progressi dei lavori delle commissioni. Il coordinatore è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni, distribuisce ai commissari tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori e redige, su eventuale richiesta dei commissari o del presidente del Consiglio degli studenti, un verbale sintetico delle riunioni della commissione.

**Ai lavori delle commissioni possono partecipare, su invito del coordinatore, il presidente o esperti della materia di trattazione.**

Le riunioni delle commissioni si tengono presso le aule dell'Università degli studi di Trieste.

**Le commissioni hanno funzione di:**

- a. **formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al consiglio;**
- b. **di sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell'Università degli studi di Trieste, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l'Amministrazione universitaria;**
- c. **di chiedere l'intervento di rappresentanti dell'università per l'illustrazione tecnica di problematiche in esame;**
- d. **di chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.**

## Art.15 Commissioni permanenti e temporanee

**Le commissioni consiliari permanenti sono:**

- a. **Statuto, regolamenti, trasparenza ed affari generali**
- b. **Didattica, orientamento tutorato**
- c. **Diritto allo studio**
- d. **Fondi ed Attività culturali autogestite dagli studenti**
- e. **Tasse e contributi studenteschi**
- f. **Edilizia universitaria e sviluppo strutture**
- g. **Promozione e rapporti esterni**

E facoltà del consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni temporanee che si occupino di specifiche materie. Le commissioni così formate sono sottoposte a tutte le regole previste dall'articolo 14 del presente regolamento, ad eccezione del fatto che il numero di commissari e la loro composizione è totalmente arbitraria. Contestualmente all'insediamento vengono fissati i limiti temporali del lavoro della commissione e la sua composizione.

L'istituzione delle commissioni temporanee possono essere proposte dal presidente oppure su richiesta di metà del consiglio degli studenti. In tale proposta dovranno essere riportati gli argomenti da trattare, la composizione ed i tempi nei quali la commissione dovrà esprimersi.

I compiti ed i tempi di lavoro delle commissioni sono assegnate nel momento dell'insediamento e non possono venir modificate se non dal consiglio stesso. Nella prima adunanza utile del consiglio degli studenti, dopo la scadenza del mandato della commissione temporanea, il coordinatore della commissione temporanea esporrà al consiglio i risultati del lavoro della commissione con le eventuali proposte o mozioni. Il consiglio prende contestualmente atto dello scioglimento della commissione. In caso di scadenza del mandato del consiglio (o decadenza del consiglio stesso) le commissioni temporanee non vengono rinnovate automaticamente.

#### Art. 14 Commissioni

**Il Consiglio degli studenti organizza la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro.**

~~Il numero dei commissari è fissato dal Consiglio degli Studenti. La composizione delle commissioni è votata dal consiglio a scrutinio segreto.~~

**Le commissioni permanenti restano in carica per tutto il mandato del consiglio.**

**Ogni consigliere può far parte contemporaneamente al massimo di 2 commissioni e coordinarne non più di una.**

Il coordinatore della commissione è un commissario eletto da e fra i componenti della commissione con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. (rimane nella proposta 2.1 mentre viene cassato nella proposta 2.2)

**Le commissioni di lavoro sono convocate dal coordinatore con modalità concordate con i commissari; le convocazioni devono comunque pervenire ai commissari con almeno 48 ore di preavviso rispetto alla riunione.**

**Ai lavori possono partecipare su invito del coordinatore, il Presidente o esperti esterni della materia di trattazione.**

**Ogni commissario può chiedere al coordinatore l'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. In caso di diniego, il commissario può chiedere che sulla propria richiesta si esprima con voto palese l'intera commissione.**

**Le commissioni hanno la funzione:**

- a. Di formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al consiglio;
- b. Di sentire sia i rappresentanti delle realtà associative operanti nell'Università degli Studi di Trieste, sia gli esperti di particolari problematiche, purché senza spese per l'Amministrazione universitaria;
- c. Di chiedere l'intervento di rappresentanti dell'Università per l'illustrazione tecnica di problematiche in esame;
- d. Di chiedere agli uffici competenti nonché a singoli o gruppi di studenti informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione.

**Le riunioni delle commissioni si tengono presso aule dell'Università degli Studi di Trieste.**

#### Art. 15 Commissioni permanenti e temporanee

Le commissioni consiliari permanenti sono:

- a. **Statuto, regolamenti e affari generali**
- b. **Didattica, orientamento e tutorato**
- c. **Diritto allo studio**
- ~~d. Tasse e contributi studenteschi e sviluppo delle strutture universitarie~~
- e. **Attività culturali autogestite dagli studenti**
- f. **Promozione** ~~e gestione dei rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei.~~

~~E' possibile per il consiglio istituire in qualsiasi momento commissioni che si occupino di specifiche materie; in tal caso è richiesta una delibera del consiglio su parere conforme della conferenza dei capigruppo.~~

Con il carattere **grassetto** vengono indicate le parti comuni ai due testi.

Con il carattere *corsivo* e con l'indicazione *Proposta* si fa riferimento a due diverse proposte circa il modo si comporre le commissioni e di eleggere i coordinatori .

Con il barrato si indicano le parti del vecchio testo che vengono cassate.